



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 715**

**DEL 23 luglio 2019**

**OGGETTO:** Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da BMC S.r.l./A.L.E.R. Lecco Bergamo Sondrio – Procedura aperta per la manutenzione straordinaria opere di efficientamento energetico per il fabbricato sito in Lecco alla via Montebello– Importo a base di gara: euro 764.867,78 - S.A.: A.L.E.R. Lecco Bergamo Sondrio  
**PREC 116/19/L**

### **Considerato in fatto**

Con istanza acquisita al prot. n. 57255 del 15 luglio 2019, la stazione appaltante A.L.E.R. Lecco Bergamo Sondrio e l'operatore economico BMC S.r.l. hanno congiuntamente sottoposto all'Autorità un quesito riguardante la corretta interpretazione della formulazione descrittiva dell'ultimo passaggio dell'algoritmo da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia in presenza di un numero di offerte ammesse pari a o superiori a 15, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 (introdotto dalla l. n. 55/2019).

La disposizione prevede che la soglia di cui alla lettera c), a sua volta calcolata sommando la media aritmetica dei ribassi (al netto del taglio delle ali) allo scarto medio dei ribassi che superano tale media, venga «decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)».

Ad avviso della stazione appaltante, ciò si traduce nella seguente formula:

$$x = PS - (SM * P / 100)$$

Dove:

X= soglia anomalia

PS= soglia calcolata di cui alla lett. c), come somma di media aritmetica e scarto medio

SM = scarto medio aritmetico di cui alla lett. b)

P = prodotto (di cui alla lett. d) delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (di cui alla lett. a)

Applicando il descritto algoritmo, la stazione appaltante ha individuato una soglia di anomalia pari a 27,304, ha formulato la graduatoria e proposto l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico Dicaldo Sabino.

Ad avviso di B.M.C. S.r.l., la norma prevede un decremento percentuale e la formula applicabile sarebbe invece la seguente:



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

$$x = PS - PS * 1/100 (SM*P/100)$$

Ciò determinerebbe la differente soglia di anomalia di 27,368 e la conseguente aggiudicazione a favore dell'istante.

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, sia l'operatore economico (prot. n. 59096/2019) che la stazione appaltante (prot. n. 59505/2019) hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive posizioni. In particolare, BMC S.r.l. ha prodotto verbali di aggiudicazione di altre gare di appalto e l'A.L.E.R. Lecco Bergamo Sondrio ha richiamato i chiarimenti nel frattempo resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'argomento.

#### **Ritenuto in diritto**

La disposizione in esame ha creato numerosi problemi applicativi derivanti dalla difficoltà di tradurre in formula algebrica la descrizione letterale dei passaggi matematici contenuta nella norma.

Si ritiene, tenuto conto della lettera della disposizione, che il decremento della soglia di cui alla lettera c) non sia percentuale e che l'interpretazione corretta sia quella sostenuta dalla stazione appaltante, secondo cui:

$$x = PS - (SM*P/100)$$

Tale interpretazione risulta confortata dal chiarimento fornito dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione Toscana (invero sulla differente questione del prodotto delle due prime cifre dopo la virgola della somma dei ribassi) in occasione del quale ha esplicitato la formulazione algebrica dell'algoritmo nei termini seguenti:

$$sa = M + S * [ 1 - (C1*C2/100)]$$

dove

sa= soglia di anomalia

M= media aritmetica calcolata come iscritta alla lett .a)

S= scarto medio aritmetico di cui alla lett. b)

C1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

C2 secondo decimale aritmetico dopo la virgola della somma dei ribassi



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

La formula, seppure espressa in termini diversi, corrisponde a quella utilizzata dalla stazione appaltante, la cui interpretazione dell'art. 97, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 è da ritenersi conforme al dettato normativo

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

- il calcolo della soglia di anomalia effettuato dalla stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2019

Il segretario Rosetta Greco